SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 925, 1063 e 1096-A)
ERRATA CORRIGE

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)
e
11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

(RELATORI BOMBARDIERI e SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 1980

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Misure urgenti dirette allo snellimento delle procedure per la liquidazione delle pensioni ed al conseguimento di una maggiore efficienza e tempestività da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (n. 925)

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, TEDESCO TATÒ Giglia, CAZZATO, FERMARIELLO, LUCCHI Giovanna, PANICO, MARTINO, GIOVANNETTI, ZICCARDI, BONDI, BELLINZONA, TALASSI GIORGI Renata, e LA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1980

Provvedimenti per accelerare la definizione delle domande di pensione presentate all'INPS (n. 1063)

d'iniziativa dei senatori FERRALASCO, PETRONIO, DA ROIT e BARSACCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

Norme per l'adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione (n. 1096)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro per la funzione pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1980

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9, *ultimo comma.*

TESTO ERRATO	TESTO CORRETTO
Per gli anni 1980 e 1981, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1973, n. 833, è commisurata all'ammontare delle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate agli aventi diritto di tutti i settori dall'apposita gestione prevista dal citato articolo 74 nonchè all'ammontare delle spese di funzionamento e degli altri oneri sostenuti dalla predetta gestione.	Per gli anni 1980 e 1981, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è commisurata all'ammontare delle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate agli aventi diritti di tutti i settori dall'apposita gestione prevista dal citato articolo 74 nonchè all'ammontare delle spese di funzionamento e degli altri oneri sostenuti dalla predetta gestione.